



Banca Popolare di Sondrio

**Regolamento in
materia di operazioni
con soggetti collegati**

gennaio 2019

Adottato ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui al Capitolo V, Titolo V, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche), 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011.



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
3.1. Soggetti collegati.....	7
3.2. Operazioni con soggetti collegati.....	7
3.2.1 Operazioni di minore rilevanza.....	8
3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza	8
4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO	10
5. COMITATO.....	11
6. PROCEDURE OPERATIVE.....	12
6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza	12
6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza.....	13
6.3 Procedure per la gestione di operazioni correlate a perdite/sofferenze.....	13
6.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea	13
6.5 Delibere-quadro.....	14
7. CASI E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE.....	15
7.1 Operazioni di importo esiguo.....	15
7.2 Operazioni con o tra società controllate o sottoposte a influenza notevole.....	15
7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB).....	16
7.4 Operazioni effettuate in caso d'urgenza.....	16
7.5 Operazioni ordinarie	16
8. LIMITI ALLE ATTIVITÁ DI RISCHIO	18
9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	20
10. CONTROLLI.....	21
11. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI	23
12. NORME FINALE.....	24
12. 1 Modifiche e aggiornamenti	24



1. PREMESSA

La Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche “la Banca”), recependo le disposizioni del provvedimento emanato il 12 dicembre 2011 da Banca d’Italia “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”¹ (di seguito il “Provvedimento Banca d’Italia”) ha adottato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012, previo parere favorevole del Collegio sindacale e del Comitato operazioni con parti correlate (di seguito “Comitato OPC” o “Comitato Interno”) e in considerazione degli approfondimenti effettuati dalla Direzione generale in collaborazione con i servizi centrali competenti, il presente Regolamento interno (di seguito il “Regolamento Interno”). Il Regolamento stesso è stato aggiornato con delibere del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2013 e del 29 giugno 2017 ed è pubblicato nel sito internet aziendale www.popso.it. Inoltre, le procedure adottate dalla Banca sono illustrate nel progetto di governo societario.

Il Consiglio di amministrazione della Banca valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento Interno, anche in relazione alle eventuali variazioni normative e alle migliori prassi operative di sistema.

Principali riferimenti normativi:

- art. 53, comma 4 e seguenti del TUB, in base al quale la Banca d’Italia, in conformità alla delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277, detta norme per l’assunzione da parte delle banche o dei gruppi bancari di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati; analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti sopra indicati in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Provvedimento “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” emanato da Banca d’Italia il 12 dicembre 2011 e inserito nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, titolo V, capitolo V;
- art. 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l’assunzione di obbligazioni, da parte della banca, con gli esponenti della stessa nonché con le società ai medesimi correlate;
- artt. 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, emanato con delibera CONSOB, n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017.

¹ Normativa ai sensi dell’art. 53, commi 4 e seguenti del TUB e della delibera CICR n. 277/2008.



2. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento Interno si intendono per:

1. **Amministratore indipendente:** l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 33 dello Statuto (amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF);
2. **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
3. **Banca:** Banca Popolare di Sondrio scpa;
4. **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
5. **Controllo congiunto:** la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
6. **Disposizioni sul governo societario:** disciplina di cui alla parte prima, titolo IV, capitolo 1 della circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia "Governo societario";
7. **Esponenti aziendali:** soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o un intermediario vigilato. La definizione comprende gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi ricopre cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
8. **Funzioni aziendali responsabili dell'istruttoria:** i servizi/uffici o unità della Banca che si occupano della gestione delle attività operative, sulla base dei compiti definiti nella normativa interna (esempio, servizi crediti, finanza, etc.);
9. **Influenza notevole:** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi e persone interposte, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, l'influenza notevole deve essere accertata tenendo conto dei seguenti indici e di



ogni altra circostanza rilevante:

- rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare se si dispone di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le operazioni di maggiore rilevanza -, scambio di personale manageriale, fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

10. **Intermediari vigilati:** gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
11. **Operazione di maggiore rilevanza:** operazione il cui controvalore risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri della Banca riferito al più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la predetta soglia attiene al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (riferiti ai più recenti stati patrimoniali consolidati, se pubblicati, o individuali);
12. **Operazione di minore rilevanza:** operazione con soggetti collegati diversa da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
13. **Operazione di importo esiguo:** operazione con soggetti collegati il cui controvalore risulti il minore tra euro 1.000.000 e lo 0,05% dei fondi propri consolidati della Banca;
14. **Organo deliberante:** il Consiglio di amministrazione della Banca e chiunque, organo, struttura o persona, sia in grado di impegnare la Banca, in relazione ai poteri conferiti, nei confronti di terzi;
15. **Parte correlata:** un soggetto è **parte correlata** a una banca o a un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario se è:
 - a. un esponente aziendale;
 - b. un partecipante;
 - c. un soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del consiglio di amministrazione o della direzione generale, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
16. **Parte correlata non finanziaria:** una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 50% delle attività complessive, attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, come definite nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
17. **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB;



Banca Popolare di Sondrio

18. **Procedure organizzative interne:** le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati definite dalla Banca, adottate ai sensi della sezione III del Provvedimento di Banca d'Italia;
19. **Provvedimento Banca d'Italia:** il provvedimento "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" emanato da Banca d'Italia il 12 dicembre 2011;
20. **Regolamento CONSOB:** il Regolamento in materia di operazioni con parti correlate emanato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
21. **Regolamento Interno:** il Regolamento interno in materia di operazioni con soggetti collegati adottato da Banca Popolare di Sondrio scpa;
22. **Sito internet della Banca:** www.popso.it;
23. **Società sottoposta a influenza notevole:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in un cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;
24. **Società controllata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
25. **Soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale del Provvedimento, le singole componenti di un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario stesso;
26. **Soggetti connessi:**
 - la società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
27. **Stretti familiari:**
 - il coniuge e il convivente *more-uxorio* di una parte correlata;
 - i figli del convivente *more-uxorio*;
 - i parenti fino al secondo grado di una parte correlata;
28. **TUB:** decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
29. **TUF:** decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.



3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. Soggetti collegati

Per “soggetto collegato” si intende l’insieme costituito da:

- una parte correlata;
- i soggetti connessi alla parte correlata stessa.

Relativamente al perimetro di applicazione della specifica normativa la Banca:

- rileva le parti correlate e i soggetti connessi direttamente individuabili (amministratori, sindaci, direzione generale, personale più rilevante);
- trasmette il modulo Scheda Censimento² agli esponenti della Banca stessa e delle società facenti parte del Gruppo bancario affinché, oltre ad attestare la propria posizione, elenchino gli stretti familiari, fino al secondo grado compreso, le società nelle quali gli stessi soggetti esercitano, ai sensi dell’articolo 23 del TUB, il controllo e gli affini fino al secondo grado compreso;
- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso gli archivi informatici delle Camere di Commercio.

Gli affini fino al secondo grado sono censiti solo a scopo informativo e le relative informazioni sono archiviate dalla Banca per eventuali richieste della Banca d’Italia. Alle operazioni dai medesimi compiute non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento Interno.

Considerata la natura di banca popolare, ai sensi del Titolo II, Capo V, Sezione I, del TUB, non si rilevano soci che abbiano, a motivo dell’entità del possesso azionario, le caratteristiche per essere considerati parte correlata della Banca (partecipanti).

Le disposizioni del presente Regolamento Interno si applicano, inoltre, al personale più rilevante del Gruppo bancario, identificato ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione emanate da Banca d’Italia³ e del documento interno di recepimento delle medesime “Politiche retributive del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio”. Anche a tali soggetti è inviata dalla Banca la scheda di censimento sopra indicata.

3.2 Operazioni con soggetti collegati

Per operazione con soggetti collegati si intende qualunque transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla definizione di un corrispettivo, ivi comprese le operazioni di fusione e di scissione.

² Il modulo va ricompilato in occasione di modificazione delle informazioni e, in ogni caso, ogni anno con riferimento al 31 dicembre. La Banca censisce le parti correlate e nei limiti dell’ordinaria diligenza individua i soggetti connessi. È dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

³ Cfr. ai sensi della disciplina di cui alla parte prima, titolo IV, capitolo 2 della circolare n. 285/2013 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”;



Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia;
- i trasferimenti infragrupo di fondi o di "collateral" posti in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- quelle da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le procedure si applicano anche alle operazioni con soggetti collegati effettuate dalle società facenti parte del Gruppo bancario - con riguardo a Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, compatibilmente con la regolamentazione elvetica - alle quali è trasmesso il presente Regolamento Interno per il recepimento da parte dei competenti Organi. Le procedure stesse si applicano altresì a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di maggiore rilevanza.

3.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza sono individuate in via residuale dalla norma; esse, infatti, si configurano come le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo⁴.

Escludendo, come di seguito specificato, le operazioni di importo esiguo dal novero delle operazioni sottoposte alla disciplina prevista dal Provvedimento di Banca d'Italia, le procedure per l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza rappresentano il livello minimo di valutazione ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Provvedimento stesso.

3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza - alle quali applicare la disciplina procedurale più rigorosa - con le operazioni che superano le soglie di rilevanza quantitative indicate nell'Allegato B del Provvedimento di Banca d'Italia.

In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali l'indice di rilevanza del controvalore supera il 5% fondi propri consolidati della Banca. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la predetta soglia del 5% attiene al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (riferiti ai più recenti stati patrimoniali consolidati, se pubblicati, o individuali).

⁴ Cfr. paragrafo 7.1 "Operazioni di importo esiguo".



Banca Popolare di Sondrio

In caso di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

* * *

Il Provvedimento di Banca d'Italia prevede ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute. Vi sono quindi tipologie di operazioni con soggetti collegati alle quali le disposizioni del Regolamento Interno si applicano parzialmente e dei casi in presenza dei quali è riconosciuta la facoltà alle società di non applicarle. Per l'individuazione di dettaglio delle suddette fattispecie si rinvia al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*".



4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

La funzione di conformità e l'ufficio grandi rischi e rating desk relativamente ai gruppi societari complessi censiscono i soggetti collegati, rilevati con le modalità di cui al precedente punto 3.1., oltre che dall'esame dei bilanci consolidati di determinati gruppi societari, nell'apposito applicativo informatico di gestione, che le trasmette automaticamente alla procedura anagrafe per il riconoscimento da parte degli operatori delle unità periferiche e centrali.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, dall'ufficio grandi rischi e rating desk le operazioni.

Tramite il citato applicativo le informazioni relative al perimetro dei soggetti collegati sono consultabili, in relazione alle rispettive competenze, dal servizio economato, tecnico, prevenzione/sicurezza e dalle società controllate operative con la clientela.



5. COMITATO

Il Provvedimento di Banca d'Italia dispone che per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti le banche costituiscono un apposito Comitato.

La Banca con delibera del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 2010 ha istituito il Comitato OPC, ai sensi del Regolamento CONSOB emanato con delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni, Comitato che risponde anche alle previsioni del predetto Provvedimento di Vigilanza in materia di operazioni con soggetti collegati. Pertanto, il Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012 ha ritenuto che il Comitato stesso possa assolvere le funzioni attribuite da entrambe le discipline.

Il Comitato OPC della Banca è composto di n. 3 consiglieri indipendenti, non esecutivi e non correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di valutazione, ed è soggetto a rinnovo periodico. Il funzionamento del Comitato OPC, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze sono disciplinati nel Regolamento del Comitato OPC stesso.

La specifica normativa prevede che nel caso in cui non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i compiti del Comitato, relativamente alle operazioni con soggetti collegati, siano svolti dall'unico amministratore indipendente presente o, nel caso in cui ve ne siano due, congiuntamente dagli stessi.

Il coinvolgimento del Comitato OPC non si attiva quando le operazioni con soggetti collegati rientrano tra i casi e le facoltà di esclusione di cui la Banca si avvale (cfr. paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*").

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato OPC può avvalersi, a spese della Banca, del supporto di esperti indipendenti e qualificati. La Banca, previo parere favorevole del Collegio sindacale, può fissare limiti all'ammontare unitario e/o complessivo di tali spese. Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, il predetto limite non opera per quelle di maggiore rilevanza, mentre, con riferimento a quelle di minore rilevanza, deve essere riferito a ciascuna di esse.



6. PROCEDURE OPERATIVE

La Banca rileva, tramite presidi organizzativi e informatici, le operazioni con soggetti collegati effettuate direttamente o dalle componenti del Gruppo bancario, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia. In particolare, le predette operazioni sono rilevate:

- dalle funzioni aziendali responsabili dell'istruttoria e dalla funzione di conformità, per quanto di propria pertinenza, al fine di sottoporle, eventualmente, all'attenzione del Comitato OPC;
- dall'ufficio grandi rischi e rating desk, al fine di valutare, nel continuo, il rispetto dei limiti delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati previsti dal Provvedimento di Banca d'Italia e dal Consiglio di amministrazione della Banca;
- dall'ufficio sistemi di sintesi presso il servizio controllo rischi, al fine di effettuare le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia delle predette attività di rischio.

6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza

Per la gestione delle operazioni di minore rilevanza le procedure prevedono che:

- al Comitato OPC venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, *etc.*). L'informativa viene predisposta dal servizio/ufficio della Banca responsabile dell'istruttoria, pure tramite, riguardo alle richieste di affidamento, documentazione predisposta dalle dipendenze;
- il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- il Comitato OPC deve esprimere all'organo competente a deliberare l'operazione parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In merito, vengono sottoposte al Comitato OPC le operazioni per le quali la dipendenza propone condizioni economiche la cui approvazione - in relazione al prospetto "Riepilogo competenze in materia di condizioni" tempo per tempo vigente - è di competenza "Direzione Generale"; sono pertanto considerate sicuramente di mercato, quindi non sottoposte al parere preventivo non vincolante del Comitato OPC, le condizioni la cui approvazione è di competenza, relativamente al citato prospetto, "Responsabili Servizi Competenti" o livello inferiore;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato OPC, le delibere forniscono analitica motivazione delle ragioni per cui vengono comunque assunte e riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;
- le delibere riportano un'adeguata motivazione, formulata dall'ufficio/servizio responsabile dell'istruttoria, sull'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca e indicano le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali e di altri profili dell'operazione da quelli standard o di mercato. Le delibere concernenti le operazioni ordinarie concluse in regime di esenzione indicano gli elementi che comprovano il carattere ordinario delle medesime (cfr. *infra* paragrafo



7.5);

- il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono destinatari, a cura della funzione di conformità, di informativa periodica almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni; le operazioni su cui il Comitato OPC ha espresso parere negativo o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, a integrazione di quanto precedentemente descritto, è previsto che:

- il Comitato OPC è sempre coinvolto, anche nelle fasi di trattativa e di istruttoria, ricevendo un completo e tempestivo flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria;
- la delibera è assunta esclusivamente dal Consiglio di amministrazione previo parere preventivo e motivato del Comitato OPC, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea;
- in caso di parere negativo o con rilievi del Comitato OPC deve essere richiesto il parere preventivo del Collegio sindacale; se l'operazione rientra nelle materie di competenza, per legge o statuto, dell'assemblea, in caso di parere negativo del Comitato OPC non è necessario il parere del Collegio sindacale;
- qualora il Consiglio di amministrazione, nel caso di operazione pure soggetta alla disciplina del Regolamento CONSOB, intenda procedere nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC e l'operazione, in presenza di apposita previsione statutaria, allo stato non prevista, debba essere autorizzata dall'Assemblea, non è necessario il parere preventivo del Collegio sindacale;
- le operazioni compiute su cui il Comitato OPC o il Collegio sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea.

6.3 Procedure per la gestione di operazioni correlate a perdite/sofferenze

Qualora l'operazione sia correlata a posizioni incagliate, a sofferenze o ristrutturata, dalle quali possano derivare passaggi a sofferenze, perdite, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali, le procedure deliberative attinenti all'approvazione di operazioni con soggetti collegati, di cui al Provvedimento di Banca d'Italia e al presente Regolamento, sono altresì preventivamente esaminate e approvate dai responsabili delle strutture centrali cui le predette posizioni sono affidate: nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi gestione credito anomalo e legale e contenzioso.

6.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per statuto, dell'Assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza. In caso di parere negativo espresso dal Comitato OPC su operazioni di maggiore rilevanza non è necessario il parere del Collegio sindacale.



6.5 Delibere-quadro

La Banca può approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro *omogenee*, cioè oggettivamente raggruppabili;
- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono pertanto assoggettate all'*iter* procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di amministrazione riceve un'informativa trimestrale anche in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. In questo caso verranno applicate le procedure generali o speciali previste dal presente Regolamento Interno.



7. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Il Provvedimento di Banca d'Italia prevede alcuni casi di esenzione che devono, o possono, essere applicati a talune fattispecie di operazioni con soggetti collegati. Alle operazioni esenti non si applicano le disposizioni procedurali, fermi restando, in alcuni casi, taluni obblighi informativi.

Nel presente capitolo del Regolamento Interno sono indicati il caso di esclusione previsto dalla normativa (in riferimento all'articolo 136 del TUB) e quelli che la Banca ha ritenuto, in relazione alle facoltà consentite dal Provvedimento, di introdurre.

7.1 Operazioni di importo esiguo

La Banca ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure le operazioni di importo esiguo.

In particolare, sono classificate operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore non ecceda il minore tra euro 1.000.000 e lo 0,05% dei fondi propri consolidati della Banca. La Banca conserva comunque evidenza delle operazioni di importo esiguo effettuate in regime di esenzione.

7.2 Operazioni con o tra società controllate o sottoposte a influenza notevole

La Banca ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure le operazioni con o tra società controllate nonché le operazioni con società sottoposte a influenza notevole, in quanto le modalità valutative e deliberative normalmente adottate per operazioni con tali società consentono di rispettare appieno principi di oggettività, imparzialità e convenienza.

Tali operazioni sono oggetto di rilevazione da parte della Banca e di informativa trimestrale al Comitato OPC, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Per l'applicazione dell'esenzione è necessario che nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati riferiti alla Banca⁵. L'insussistenza di tali interessi, secondo i seguenti criteri indicativi e principi di carattere generale, è accertata in riferimento alle singole operazioni e in presenza di modifiche e/o informazioni rilevanti attinenti alle controllate, alle società sottoposte a influenza notevole e ai soggetti collegati.

La Banca valuta la significatività dei predetti interessi dei soggetti collegati considerando, a esempio, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o sottoposte a influenza notevole da un lato e altri soggetti collegati dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione, nella società controllata o sottoposta a influenza notevole, da parte di altre società controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Banca non costituisca interesse significativo.

⁵Per *interesse significativo* si può intendere un interesse di una parte correlata della Banca tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere l'operazione stessa contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale.



Banca Popolare di Sondrio

La Banca applica l'esenzione anche nel caso in cui vi sia la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri esponenti aziendali tra la Banca stessa e le società controllate o sottoposte a influenza notevole, in quanto non si ritiene tale fattispecie indicativa di interessi significativi.

Le operazioni tra società del Gruppo bancario tra cui esiste un rapporto di controllo totalitario sono escluse dall'applicazione delle procedure.

7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)

La Banca non applica, nel rispetto delle disposizioni normative, quindi in parte, le procedure previste per operazioni con soggetti collegati rappresentative di obbligazioni di esponenti bancari, operazioni pertanto assoggettate all'articolo 136 del TUB. In questo caso, infatti, la normativa, di rilievo penale, prevede presidi specifici a garanzia della correttezza di tali operazioni: deliberazione dell'organo amministrativo presa all'unanimità e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale. Rimane ferma l'informativa trimestrale al Comitato OPC, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

7.4 Operazioni effettuate in caso d'urgenza

Lo Statuto della Banca non prevede, allo stato, disposizioni che consentano di escludere dall'applicazione delle procedure operazioni attinenti a casi d'urgenza; pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'*iter* procedurale per le operazioni con soggetti collegati (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di introdurre previsioni della specie.

Qualora venisse introdotta l'apposita previsione statutaria la Banca, in caso di urgenza, potrebbe derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con soggetti collegati.

7.5 Operazioni ordinarie

La Banca ritiene di esentare dalle procedure, per quanto consentito, le operazioni con soggetti collegati qualificate come ordinarie, ovvero sia quelle operazioni, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Le suddette operazioni sono individuate dalla Banca considerando i seguenti elementi, pure in relazione alle caratteristiche di clientela oggettivamente confrontabile:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività di mercato delle condizioni;
- tipicità dello schema economico-contrattuale;
- rilevanza quantitativa in linea di principio contenuta in relazione alla tipologia/operatività della controparte;
- tipologia di controparte.



Banca Popolare di Sondrio

Quanto alle condizioni di mercato o *standard* si intendono quelle:

- analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, considerando comunque in tale ambito le condizioni economiche rientranti nelle competenze, precisamente e costantemente definite, delle diverse strutture della Banca. Al di sopra del limite massimo previsto dalle predette competenze, sia attive e sia passive, la natura di condizione di mercato o *standard* dovrà essere valutata nel contesto dell'istruttoria dell'operazione e approvata dalla Direzione generale (come normalmente avviene);
- basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si precisa comunque che le delibere concernenti le operazioni ordinarie concluse in regime di esenzione dovranno indicare, nella documentazione istruttoria della struttura proponente, gli elementi che comprovino il carattere ordinario delle medesime, facendo riferimento ai criteri sopra enunciati. Le strutture della banca, cui compete lo svolgimento dell'istruttoria, sono destinatarie di debite istruzioni in merito.

Inoltre, tali operazioni sono oggetto di rilevazione da parte della Banca e di informativa trimestrale al Comitato OPC, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.



8. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca e le componenti del Gruppo bancario operano nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dal Provvedimento di Banca d'Italia. Relativamente ai limiti consolidati, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta, dalla Banca e dalle componenti del Gruppo bancario, entro percentuali rapportate ai fondi propri consolidati, ciò in quanto la Banca è capogruppo di un Gruppo bancario. La Banca e le componenti bancarie non estere del Gruppo devono attenersi, oltre al predetto limite consolidato, al limite individuale fissato dalla normativa, rapportato ai fondi propri individuali e attinente all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati individuati a livello di Gruppo.

Si riporta, di seguito, la tabella "Allegato A" del Provvedimento di Banca d'Italia "Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati", cui le banche devono attenersi in relazione alle rispettive caratteristiche e operatività:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Nella predetta rilevazione dei limiti la Banca e le componenti del Gruppo bancario tengono inoltre conto dei fattori di ponderazione delle attività di rischio e delle esclusioni previsti, direttamente o per rinvio, dal Provvedimento di Banca d'Italia. In particolare, sono escluse dal rispetto limiti:

- le attività di rischio connesse a operazioni tra le componenti del Gruppo bancario;
- le transazioni di natura economica, con soggetti collegati, diverse rispetto a quelle che generano attività di rischio.

Le predette operazioni escluse dal rispetto dei limiti (a eccezione di quelle fra le componenti del Gruppo bancario tra cui intercorre un rapporto di controllo totalitario) sono comunque assoggettate alle procedure deliberative.



Banca Popolare di Sondrio

Il Servizio controllo rischi verifica, nel continuo e con il supporto di procedure informatiche dedicate, il rispetto dei limiti consolidati stabiliti da Banca d'Italia.

Nel caso di superamento, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, di uno o più limiti, dovrà essere predisposto nei tempi previsti dalla normativa di vigilanza un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione generale e sentito il Collegio sindacale.

La Banca valuta i rischi - legale, reputazionale e di conflitto d'interesse - connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, se rilevanti per l'operatività aziendale. In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, la Banca dovrà tenere conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.



9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

La Banca segnala le attività di rischio verso soggetti collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata dall'ufficio sistemi di sintesi presso il servizio controllo rischi, a livello sia consolidato e sia individuale.



10. CONTROLLI

In materia di controlli interni, la Banca ha adottato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012, previo parere favorevole del Collegio sindacale e del Comitato operazioni con parti correlate e considerando gli approfondimenti effettuati dai servizi controllo rischi, crediti, organizzazione e sistemi informativi e dalla funzione di conformità, per quanto di competenza, il documento, richiesto dal Provvedimento di Banca d'Italia, "Regolamento generale in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati", da ultimo aggiornato con delibera consiliare del 23 marzo 2018.

Nel documento, che è comunicato all'Assemblea dei soci della Banca ed è tenuto a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia, sono esposti:

- tenendo conto delle caratteristiche operative e delle strategie della Banca e del Gruppo bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli che comportano assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- i livelli di propensione al rischio - anche in termini di misura massima dell'esposizione complessiva verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati - coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario;
- i processi organizzativi che consentono di identificare e censire i soggetti collegati e di individuare e quantificare le operazioni effettuate con i medesimi. In particolare, l'ufficio grandi rischi e rating desk, con riferimento al Gruppo bancario, sovrintende al censimento delle parti correlate e dei soggetti connessi alle medesime, previa rilevazione, da parte della Funzione di conformità, delle relazioni intercorrenti tra le controparti della Banca e del Gruppo bancario; inoltre, tra le controparti stesse e la Banca e le società del Gruppo bancario;
- i processi di controllo atti a garantire: la corretta misurazione dei rischi assunti nei confronti di soggetti collegati; l'effettiva applicazione di quanto stabilito nelle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati";

con riguardo a quest'ultimo punto:

- il Comitato operazioni parti correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni relativamente alla complessiva attività di assunzione e gestione delle attività di rischio verso soggetti collegati e alla coerenza delle medesime con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo bancario;
- il servizio controllo rischi cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture della Banca e controlla la coerenza dell'operatività delle stesse con i livelli di propensione al rischio definiti dalla Banca nelle Politiche interne;
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;



Banca Popolare di Sondrio

- il servizio revisione interna verifica l'osservanza delle citate Politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli Organi di vertice della Banca, riferisce periodicamente agli Organi aziendali riguardo all'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati. Se del caso, suggerisce revisioni delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei predetti rischi.



11. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

Nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia, l'operatività della Banca e del Gruppo bancario con soggetti collegati, complessivamente intesa, è oggetto di informativa trimestrale, a cura della Direzione generale, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Medesima informativa è destinata preventivamente al Comitato operazioni parti correlate, pure in riferimento a operazioni per le quali il Comitato stesso non è chiamato, in relazione alla normativa di riferimento, a valutazioni di merito.



12. NORME FINALI

12.1 Modifiche e aggiornamenti

Ogni modifica al presente Regolamento è adottata dal Consiglio di amministrazione con il preventivo parere favorevole del Comitato OPC.

Il Consiglio di amministrazione della Banca valuta e approva gli aggiornamenti al presente Regolamento Interno a fronte di qualunque adeguamento o modifica alla normativa, sia primaria e sia secondaria, in materia di operazioni con soggetti collegati, da parte di qualunque Autorità di vigilanza, e tenendo in considerazione le *best practice* di settore, l'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa e i risultati dell'attività di verifica delle funzioni di controllo.

Gli aggiornamenti di limitato contenuto sostanziale, come da mandato conferito dal Consiglio di amministrazione, sono approvati dal Consigliere delegato.